

Decreto n. 63/2014

**Oggetto: "REGOLAMENTO DEI CORSI ORDINARI
PRE-LAUREA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI
STUDI SUPERIORI"**

IL RETTORE

- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012 ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2014;
- **VISTA** la delibera del 30 giugno 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento dei Corsi ordinari pre-laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori ;

DECRETA

ART.1 - E' emanato il Regolamento dei Corsi ordinari pre-laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente il Regolamento dei Corsi ordinari pre-laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori emanato con Decreto del Direttore n. 30 del 9/05/2006 e pubblicato all'albo ufficiale dell'Istituto 10/05/2006 e per quanto incompatibili, le disposizioni previste in materia dal Regolamento didattico dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia emanato con Decreto del Direttore n. 34 dell'8 giugno 2006.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Pavia, 7 luglio 2014


IL RETTORE
prof. Michele Di Francesco



**REGOLAMENTO DEI CORSI ORDINARI PRE-LAUREA
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI
PAVIA**

TITOLO I, Attivazione ed articolazione interna

- Art. 1 – Finalità;
- Art. 2 – I Corsi ordinari;
- Art. 3 – Articolazione dei Corsi ordinari;
- Art. 4 – Titoli di studio;
- Art. 5 – Le Classi accademiche.

TITOLO II, Modalità di ammissione e iscrizione

- Art. 6 – Ammissione ai Corsi ordinari;
- Art. 7 – Modalità di ammissione al primo anno;
- Art. 8 – Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello (quarto anno);
- Art. 9 – Iscrizione ai Corsi ordinari;
- Art. 10 – Cambio di Corso di laurea e/o di Classe accademica al termine del primo anno.

TITOLO III, Organi di gestione

- Art. 11 – Il Consiglio didattico;
- Art. 12 – Il Coordinatore;
- Art. 13 – I Responsabili di Classe.

TITOLO IV, Obblighi e Diritti degli Allievi, sanzioni disciplinari

- Art. 14 – Obblighi degli Allievi;
- Art. 15 – Diritti degli Allievi;
- Art. 16 – Procedimenti disciplinari a carico degli Allievi e sanzioni.

TITOLO V, Carriera interna

- Art. 17 – Attività dei Corsi ordinari;
- Art. 18 – Passaggio d'anno;
- Art. 19 – Ammissione sotto condizione.

TITOLO VI, Tesi ed esami finali

- Art. 20 – Tesi finali: tipologia;
- Art. 21 – Regole per la predisposizione delle tesi finali;
- Art. 22 – Esami finali.

- Art. 23 – Norme finali.

TITOLO I

Attivazione ed articolazione interna

Art. 1 – Finalità

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa europea e nazionale, con il presente Regolamento lo IUSS disciplina l'attivazione dei Corsi ordinari e lo svolgimento della didattica.
2. Spetta al Coordinatore dei Corsi ordinari e al Consiglio didattico di cui all'art. 34 dello Statuto osservare ed applicare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa europea e nazionale ad esso pertinenti e proporre agli Organi di governo dell'Istituto le eventuali modifiche.

Art. 2 – I Corsi ordinari

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, l'attività formativa pre-laurea viene svolta nei Corsi ordinari articolati nelle Classi previste dall'art. 11 dello Statuto e definite secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente Regolamento.
2. Conformemente all'art. 10 dello Statuto, l'Istituto attiva i Corsi ordinari che arricchiscono il percorso formativo seguito dagli Allievi presso l'Università nei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, con la finalità di fornire agli Allievi un'alta qualificazione teorica, metodologica e sperimentale in tutti gli ambiti della ricerca.

Art. 3 – Articolazione dei Corsi ordinari

1. L'attività dei Corsi ordinari è articolata in anni accademici.
2. I Corsi ordinari si strutturano secondo le seguenti modalità:
 - a. *ciclo di studio quinquennale* riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Il ciclo di studio è di sei anni per gli Allievi iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - b. *ciclo di studio triennale di primo livello* riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea triennale;
 - c. *ciclo di studio biennale di secondo livello* (quarto e quinto anno) riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale.

Art. 4 – Titoli di studio

1. Al termine dei differenti cicli di studio l’Istituto rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. *diploma di licenza*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che:
 - hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari (di cui all' 3.2, lett. a) ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico oppure
 - hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio biennale di secondo livello (di cui all’art. 3.2, lett. c) dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale e sono in possesso del diploma triennale di licenza di primo livello;
 - b. *diploma triennale di licenza di primo livello*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio triennale di primo livello dei Corsi ordinari (art. 3.2, lett. b), conseguito la laurea universitaria e superato l’esame finale al termine del terzo anno;
 - c. *diploma biennale di licenza di secondo livello*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari (art. 3.2, lett. c), hanno conseguito la laurea magistrale e non sono in possesso del diploma triennale di licenza di primo livello.

Art. 5 – Le Classi accademiche

1. Gli Allievi dei Corsi ordinari afferiscono ad una delle quattro Classi accademiche di Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze e Tecnologie e Scienze Biomediche.
2. Fanno parte della Classe di Scienze Umane gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Lettere e Filosofia.
3. Fanno parte della Classe di Scienze Sociali gli Allievi iscritti ai Corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
4. Fanno parte della Classe di Scienze e Tecnologie gli Allievi iscritti ai Corsi di laurea in Ingegneria e di Scienze MM.FF.NN. (tranne il Corso di laurea in Scienze biologiche, che afferisce alla Classe di Scienze Biomediche e quello in Scienze chimiche, i cui Allievi scelgono se afferire alla Classe di Scienze e Tecnologie o alla Classe di Scienze Biomediche).
5. Fanno parte della Classe di Scienze Biomediche gli Allievi iscritti ai Corsi di laurea in Farmacia e in Medicina e Chirurgia e quelli iscritti al Corso di laurea in Scienze biologiche.
6. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche di Lettere e Filosofia, in sede di iscrizione al concorso nazionale di ammissione, dovranno scegliere se afferire alla Classe di Scienze Umane o a quella di Scienze Sociali o a quella di Classe di Scienze Biomediche.

7. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Comunicazione Interculturale e Multimediale (CIM), in sede di iscrizione al concorso nazionale di ammissione, dovranno scegliere se afferire alla Classe di Scienze Umane o a quella di Scienze Sociali.
8. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Biotecnologie dovranno scegliere se afferire alla Classe di Scienze e Tecnologie o a quella di Scienze Biomediche.
9. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Educazione fisica e tecnica sportiva afferiscono alla Classe di Scienze Biomediche.
10. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Educazione motoria preventiva ed adattata afferiscono alla Classe di Scienze Biomediche.
11. Gli Allievi iscritti al Corso di laurea in Informazione scientifica sul farmaco afferiscono alla Classe di Scienze Biomediche.

TITOLO II

Modalità di ammissione e iscrizione

Art. 6 – Ammissione ai Corsi ordinari

1. L'ammissione ai Corsi ordinari è subordinata all'esito del concorso bandito annualmente dall'Istituto e finalizzato a valutare l'idoneità complessiva del candidato (motivazione, conoscenze di base nelle discipline prescelte, formazione generale, attitudine alla ricerca, capacità critica).
2. Il bando di concorso è predisposto dal Consiglio didattico e proposto al Consiglio di Amministrazione, che lo approva, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio dei Collegi e lo trasmette al Rettore per l'emanazione del decreto e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando stabilisce i posti messi a concorso, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al primo anno e al ciclo di studi biennale di secondo livello (quarto anno).
4. Possono partecipare al concorso cittadine e cittadini italiani e stranieri iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di un corso di laurea.
5. Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per Allievi di altre Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale italiane o equivalenti straniere o di Collegi sulla base di specifici accordi con gli stessi.
6. I candidati sono ammessi ai Corsi ordinari dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria compilato dalla Commissione di concorso di cui ai successivi artt. 7 e 8, fino alla concorrenza del numero di posti messi a bando.

Art. 7 – Modalità di ammissione al primo anno

1. Il concorso per l'ammissione al primo anno dei Corsi ordinari dell'Istituto prevede una prova scritta e una prova orale che verte su due discipline.
2. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema liberamente scelto dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice della prova scritta. Tale Commissione è nominata dal Rettore dell'Istituto, su proposta del Consiglio didattico, ed è composta da un minimo di quattro docenti universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline indicate nel bando.
3. La Commissione attribuisce collegialmente a ciascun elaborato un voto espresso in ventesimi.
4. La valutazione degli elaborati deve svolgersi in modo da assicurare l'anonimato del candidato fino alla definitiva attribuzione del voto a tutti gli elaborati.
5. Il voto minimo nella prova scritta necessario per l'ammissione alle prove orali è stabilito dal bando.
6. I candidati risultati idonei nella prova scritta devono sostenere, in almeno uno dei Collegi universitari di cui all'art. 4 dello Statuto, le prove orali previste per l'ammissione ai Collegi stessi. Tali prove orali si svolgono con le modalità previste dal bando di concorso per l'ammissione a ciascun Collegio.
7. I Collegi universitari di cui all'art. 4 dello Statuto esprimono un voto in trentesimi per ogni disciplina della prova orale. La graduatoria è composta, Classe per Classe, sommando alla votazione della prova scritta quella che i candidati riportano nelle due discipline della prova orale.
8. I candidati devono presentare domanda di ammissione sia all'Istituto sia al Collegio o ai Collegi cui intendano accedere, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso.
9. L'ammissione ai Corsi ordinari dell'Istituto è subordinata all'ammissione ad almeno uno dei Collegi sopra indicati. I vincitori del concorso di ammissione ai Corsi ordinari dovranno accedere a strutture collegiali.

Art. 8 – Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello (quarto anno)

1. Il concorso per l'ammissione degli esterni al ciclo di studi biennali di secondo livello (quarto anno) dei Corsi ordinari IUSS prevede una valutazione dei titoli curata dallo IUSS e una prova orale curata dai Collegi presso cui il candidato presenta domanda di ammissione, oppure presso cui il candidato risulta già essere alunno.
2. I candidati devono presentare domanda di ammissione sia all'Istituto sia al Collegio o ai Collegi cui intendano accedere, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso.
3. La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nella prova orale.

4. La Commissione incaricata della valutazione dei titoli è nominata dal Rettore dell'Istituto sentito il Consiglio didattico ed è composta da almeno quattro docenti dell'Istituto e attribuisce collegialmente il punteggio ai titoli.
5. Il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla prova orale presso i Collegi è stabilito dal bando.
6. I candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dal bando nella valutazione dei titoli devono sostenere, in almeno uno dei Collegi universitari di cui all'art. 4 dello Statuto, le prove orali previste per l'ammissione ai Collegi stessi. Tali prove orali si svolgono con le modalità previste dal bando di concorso per l'ammissione a ciascun Collegio e dal bando dello IUSS per l'ammissione ai Collegi e residenze EDISU.
7. Possono presentare domanda anche coloro che conseguiranno la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 ottobre. I candidati che non abbiano ancora conseguito la laurea di primo livello dovranno indicare la data in cui sarà ottenuta, comunque entro e non oltre il 31 ottobre. Tale termine potrà essere esteso al 31 dicembre per casi gravi e motivati e previa approvazione del Consiglio didattico.
8. L'ammissione al quarto anno dei Corsi ordinari è subordinata all'ammissione ad almeno uno dei Collegi. I vincitori del concorso che non risultino già essere alunni di un Collegio e che perfezioneranno la propria iscrizione allo IUSS dovranno accedere ad uno dei Collegi universitari. In caso di vincita del posto presso più di un Collegio, il candidato potrà scegliere il Collegio cui accedere.

Art. 9 – Iscrizione ai Corsi ordinari

1. I vincitori di concorso si iscriveranno ai Corsi ordinari dell'Istituto secondo i termini fissati dal bando di concorso.
2. L'accesso dei vincitori di concorso ai Collegi è disciplinato dai relativi bandi di concorso. I Collegi, con propri regolamenti, disciplinano le modalità di permanenza degli Allievi in Collegio.

Art. 10 – Cambio di Corso di laurea e/o di Classe Accademica al termine del primo anno

1. Nel caso in cui, al termine del primo anno, l'Allievo/a cambi Corso di laurea e questo, ai sensi del precedente art. 5, comporti l'afferenza ad una Classe diversa da quella di ammissione, il Coordinatore, previo parere del Responsabile di Classe di destinazione, decide circa l'ammissione in base a quanto deliberato dall'Università ed all'adempimento degli obblighi interni.
2. Qualora il cambio di corso di laurea venga approvato con reiscrizione al primo anno e il Coordinatore abbia autorizzato il Cambio di classe con reiscrizione al primo anno dei Corsi ordinari, all'Allievo/a sarà corrisposto il premio di studio per il primo anno soltanto una volta.

3. Se il cambio di corso di laurea in Università non comporta il cambio di Classe e consente l'iscrizione al secondo anno, è sufficiente una comunicazione da parte dell'Allievo. Nel caso in cui, invece, il cambio di corso di laurea venga approvato con reinscrizione al primo anno, occorre comunque un'autorizzazione del Coordinatore. Anche in questo caso, all'Allievo/a sarà corrisposto il premio di studio per il primo anno soltanto una volta.

TITOLO III

Organi di gestione

Art. 11 – Il Consiglio didattico

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Consiglio didattico dei Corsi ordinari si occupa della programmazione didattica, della gestione e del coordinamento delle Classi nonché del raccordo tra la formazione pre-laurea e la formazione post-laurea.
2. Il Consiglio didattico è composto da tutti i docenti dell'Istituto con un insegnamento nella Classe e da una rappresentanza degli Allievi non inferiore al 15% dei docenti. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante designato dal Consiglio dei Collegi.
3. Il Consiglio elegge tra i docenti di prima fascia a tempo pieno che lo compongono il Coordinatore dei Corsi Ordinari.
4. Il Consiglio didattico è presieduto dal Coordinatore.
5. Più in particolare, rientrano tra le attività e le competenze del Consiglio didattico:
 - a. proporre ogni anno al Senato Accademico la programmazione didattica e, quindi, i corsi ed i seminari da attivare e/o da rinnovare ed il relativo affidamento;
 - b. definire l'articolazione delle attività didattiche e gli obblighi didattici relativi;
 - c. predisporre il bando di concorso e proporre la composizione delle commissioni di concorso per la nomina a cura del Rettore;
 - d. decidere circa le richieste degli Allievi di contributi per missioni di studio e ricerca all'estero e in Italia secondo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 5;
 - e. decidere circa le richieste di proroga di diploma di cui al successivo art. 22, comma 3.

Art. 12 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore dei Corsi ordinari, avvalendosi dei pareri e della collaborazione dei quattro docenti responsabili delle Classi accademiche, si occupa della gestione delle Classi e degli Allievi.
2. In particolare, rientrano tra le attività e le competenze del Coordinatore:
 - a. presiedere il Consiglio didattico;

- b. verificare l'adempimento degli obblighi didattici pre-laurea da parte dei docenti dei corsi ordinari;
 - c. decidere sulle richieste di cambio di classe di cui al precedente art. 10;
 - d. verificare l'adempimento degli obblighi degli Allievi e comunicare al Consiglio Didattico l'elenco degli Allievi aventi diritto al premio di studio;
 - e. proporre al Senato Accademico le richieste di ammissione sotto condizione di cui al successivo art. 19;
 - f. approvare il piano di studi degli Allievi previo parere favorevole dei Responsabili di classe;
 - g. decidere circa la richiesta degli Allievi di contributi per la partecipazione ad eventi e progetti promossi dalla Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari, secondo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 6.
3. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 13 – I Responsabili di Classe

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto, il Coordinatore nomina per ciascuna Classe un Responsabile.
2. I Responsabili di Classe collaborano con il Coordinatore per la gestione delle Classi e partecipano alle riunioni del Consiglio didattico anche in questa vece.
3. Ciascun Responsabile di Classe dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Rientrano tra le attività e le competenze dei Responsabili di Classe:
 - a. presentare ogni anno al Coordinatore una proposta di programmazione didattica per la propria Classe;
 - b. supportare con i propri pareri il Coordinatore nella gestione e nel coordinamento delle Classi;
 - c. attribuire agli Allievi i titoli delle tesi valutando le loro proposte ed individuare i correlatori secondo quanto previsto dal successivo art. 21;
 - d. proporre al Coordinatore i progetti e le innovazioni che ritengono più opportuni per migliorare l'offerta formativa e didattica della propria Classe.

TITOLO IV

Obblighi e Diritti degli Allievi, sanzioni disciplinari

Art. 14 – Obblighi degli Allievi

1. Gli Allievi sono tenuti a partecipare attivamente alla vita culturale dell'Istituto in tutte le sue forme.
2. Per conservare la qualifica di Allievo/a dei Corsi ordinari, è necessario, a pena di decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 19, adempiere i seguenti obblighi:
 - a. sostenere ogni anno, entro il 31 dicembre, tutti gli esami dei corsi interni previsti dall'Istituto;
 - b. sostenere ogni anno, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui si è iscritti presso l'Università oppure conseguire almeno 60 CFU;
 - c. frequentare le attività seminariali certificate ed ottenere la relativa idoneità;
 - d. raggiungere, in tutti gli esami universitari ed interni, la votazione di almeno 24 su 30 e, nel complesso, una media di 27 su 30 (la media è unica, calcolata considerando sia gli esami universitari che quelli interni);
 - e. laurearsi in corso; limitatamente agli iscritti ai corsi di laurea triennali, laurearsi entro la sessione autunnale del terzo anno e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre. Gli Allievi devono inoltre conseguire il proprio diploma dell'Istituto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 3, entro l'ultima seduta di diploma prevista dal calendario accademico;
 - f. mantenere il posto presso una struttura collegiale, secondo quanto previsto e stabilito dai regolamenti e dagli organi di governo delle singole strutture. In caso di espulsione dal Collegio, il Rettore del Collegio comunica al Senato Accademico la decisione presa. Il Senato Accademico, anche ascoltato l'Allievo/a espulso/a dal Collegio, decide se possa continuare a far parte dei Corsi ordinari come Allievo/a non collegiale; in caso di abbandono del Collegio all'ultimo anno per gravi e documentati motivi il Senato Accademico, anche ascoltato l'Allievo ed il Rettore del Collegio, decide se possa continuare a far parte dei Corsi ordinari come Allievo/a non collegiale;
 - g. frequentare i corsi interni e le attività seminariali certificate con assiduità, adempiendo alle attività di studio e ricerca richieste. Per i corsi interni è consentito al massimo il 25% di assenze. In caso di superamento della predetta percentuale, l'Allievo/a non sarà ammesso all'esame. Qualora le assenze superiori al consentito fossero dovute a motivi gravi e documentati il Coordinatore decide se l'Allievo/a potrà comunque essere ammesso all'esame finale, sentito il parere del docente del corso. In questo caso il Coordinatore potrà eventualmente autorizzare un terzo appello straordinario oppure la sostituzione del corso con un altro nello stesso semestre o in quello successivo. Anche per le attività seminariali certificate è consentito al massimo il 25% di assenze. In caso di superamento della predetta percentuale, l'Allievo/a non risulterà idoneo/a. Qualora le

assenze superiori al consentito fossero dovute a motivi gravi e documentati il Coordinatore decide come l'Allievo/a potrà recuperare le attività seminariali ed ottenere l'idoneità;

- h. redigere le tesi finali come previsto dai successivi artt. 20 e seguenti e discuterle innanzi ad una commissione nominata dall'Istituto;
 - i. sostenere i colloqui previsti innanzi ad una commissione di Classe accademica. Il numero dei colloqui durante il ciclo di studi, l'oggetto e le modalità di svolgimento vengono stabiliti dal Consiglio didattico con propria delibera.
3. Gli Allievi sono altresì tenuti a rispettare tutte le procedure e le scadenze indicate all'inizio e durante l'anno accademico dal Coordinatore e dagli Uffici e ad informarsi sui regolamenti emanati dall'Istituto.

Art. 15 – Diritti degli Allievi

1. Agli Allievi dei Corsi ordinari è corrisposto, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, un premio di studio annuale di eguale importo per tutti, la cui misura è stabilita, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo è destinato al rimborso parziale o totale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli Allievi ai Collegi di appartenenza. I Corsi ordinari, i seminari e gli altri servizi formativi sono offerti dallo IUSS agli Allievi dei Corsi ordinari in forma completamente gratuita.
2. La corresponsione del premio è subordinata alle seguenti regole e condizioni:
 - a. il premio è corrisposto sulla base dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente art. 14 e riferiti all'anno accademico precedente. Agli Allievi del 1° anno il premio è corrisposto in quanto vincitori del concorso mentre ai Diplomandi il premio non viene corrisposto;
 - b. l'Allievo/a deve essere attivo/a, ossia Allievo/a IUSS, al momento del pagamento del premio con l'eccezione dei diplomandi del terzo anno che si iscrivono ad una laurea specialistica presso una Università diversa da quella di Pavia;
 - c. in caso di passaggio di classe ripetendo il 1° anno, il premio è corrisposto comunque una sola volta, a condizione che siano stati adempiuti tutti gli obblighi previsti.
3. Gli Allievi partecipano al governo dell'Istituto attraverso propri rappresentanti, come regolato nello Statuto.
4. Gli Allievi valutano la didattica erogata dall'Istituto attraverso appositi questionari. Dopo aver seguito un corso interno, gli Allievi sono invitati a compilare, *on-line* e in forma anonima, un questionario di valutazione. I risultati aggregati dei questionari vengono periodicamente analizzati dal Nucleo di Valutazione e da questo riferiti periodicamente agli organi dell'Istituto.
5. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'Istituto può erogare agli Allievi contributi per missioni di studio e ricerca all'estero e in Italia non finanziate o finanziate solo parzialmente da altre istituzioni (Università, Collegi, Fondazioni ecc.). Gli Allievi possono

farne richiesta, con le modalità indicate dagli Uffici, solo a partire dal terzo anno di corso. La fondatezza della richiesta e la pertinenza con il progetto formativo e di ricerca dell'Istituto viene valutata dalla Commissione Missioni, nominata annualmente dal Consiglio didattico e composta dal Coordinatore (quale Presidente), un docente dello IUSS e uno dei Rappresentati degli Allievi. Circa le richieste pervenute, la Commissione Missioni definisce una propria proposta di finanziamento sulla quale decide il Consiglio didattico.

6. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'Istituto può anche erogare agli Allievi dei contributi per la partecipazione ad eventi e progetti promossi dalla Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari. Gli Allievi possono farne richiesta con le modalità indicate dagli Uffici. Il Coordinatore valuta le richieste e definisce l'importo e le modalità di erogazione del contributo.

Art. 16 – Procedimenti disciplinari a carico degli Allievi

1. Gli Allievi iscritti ai Corsi ordinari sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari, alle norme previste dal Codice di comportamento e alle procedure interne comunicate dagli Uffici, nonché ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi dell'Istituto.

2. La violazione di quanto sopra comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.

3. Il potere disciplinare sugli Allievi può essere esercitato anche per fatti compiuti dagli Allievi al di fuori dalle sedi dell'Istituto, quando i fatti siano collegati allo status di Allievo/a e siano lesivi della dignità e dell'onore dello IUSS.

4. Il potere disciplinare sugli Allievi spetta al Rettore che si avvale della collaborazione del Coordinatore e di una specifica Commissione di disciplina composta dal Coordinatore e dai Responsabili di Classe.

5. Le sanzioni che possono essere irrogate sono, in ordine di gravità crescente:

- la nota di demerito;
- l'ammonizione della Commissione di disciplina;
- la decadenza, per uno o più anni, dal premio di studio;
- l'espulsione dai Corsi ordinari.

6. La violazione delle norme deve essere formalmente contestata all'Allievo/a che deve essere tempestivamente informato/a con una specifica comunicazione scritta dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico. L'Allievo/a può presentare le proprie difese al Coordinatore entro il termine e nelle modalità stabiliti nella comunicazione stessa.

7. L'irrogazione della nota di demerito viene proposta al Rettore dal Coordinatore mentre l'irrogazione delle altre sanzioni viene proposta al Rettore dalla Commissione di disciplina. Ogni proposta disciplinare deve essere opportunamente motivata. Le sanzioni proposte devono tener conto della gravità del comportamento tenuto dall'Allievo/a.

8. Le sanzioni proposte sono irrogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato/a.
9. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera interna dell'Allievo/a.

TITOLO V

Carriera interna

Art. 17 – Attività dei Corsi ordinari

1. Gli Allievi seguono le attività didattiche dei Corsi ordinari dell'Istituto conformemente alla programmazione didattica, approvata per ogni Classe accademica. Durante i loro studi, gli Allievi sono guidati dai docenti dell'Istituto e si avvalgono della collaborazione di Allievi più anziani ed eventualmente degli studenti di dottorati residenti o di altre iniziative di formazione post-laurea promosse dall'Istituto.
2. Gli Allievi seguono due corsi interni dal primo all'ultimo anno e le attività seminariali certificate previste. Gli Allievi, entro i termini indicati dagli Uffici, devono predisporre il proprio piano di studi conformemente alla programmazione didattica. In particolare gli Allievi:
 - possono, con richiesta opportunamente motivata, sostituire i corsi non fondamentali previsti per la loro annualità con corsi previsti per annualità e classi diverse;
 - nell'ambito del proprio ciclo di studi, sono comunque tenuti a scegliere almeno un corso tra quelli attivati al di fuori della propria Classe di appartenenza.

Il Coordinatore approva il piano di studi degli Allievi previo parere favorevole dei Responsabili di classe. Nell'approvazione del piano di studi il Coordinatore terrà conto anche delle esigenze tecnico/organizzative dei diversi corsi.

3. I corsi interni si concludono con un esame. L'Istituto organizza due appelli: il primo entro un mese dall'ultima lezione del corso, il secondo dopo almeno quindici giorni dal primo e comunque entro due mesi dall'ultima lezione del corso. Su richiesta del Docente del corso in casi speciali e motivati, il Coordinatore può autorizzare una diversa articolazione temporale degli appelli. Gli Allievi sostengono l'esame esclusivamente in uno dei due appelli previsti; solo in caso di problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore il Coordinatore può autorizzare un appello eccezionale, previo parere del docente che ha tenuto il corso, oppure può autorizzare l'Allievo/a a seguire un corso in sostituzione nello stesso semestre o in quello successivo. In tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19, l'esame non sostenuto o sostenuto con giudizio negativo o inferiore ai 24/30 comporta la decadenza.
4. Gli esami sono tenuti dal titolare del corso affiancato da almeno un professore, ricercatore o cultore della materia dello IUSS, di altro Ateneo o di altro Ente di ricerca esperto della materia. La commissione attribuisce un voto in trentesimi che viene registrato agli atti con l'eventuale aggiunta di una lode di merito.

5. Le attività seminariali certificate si concludono con un giudizio di idoneità formulato dal Responsabile di Classe o da più Responsabili nel caso di seminari a Classi congiunte. Il giudizio prenderà in considerazione anche il numero di ore di lavoro che l'Allievo/a deve dedicare al seminario.
6. Con l'autorizzazione del Coordinatore, rilasciata previo parere favorevole del Responsabile di Classe, è possibile anticipare di un anno uno dei corsi interni e seguirne fino ad un massimo di tre nel corso di un anno accademico, esclusivamente in previsione di un programma di mobilità. Qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse concretizzarsi il periodo di mobilità prospettato dall'Allievo/a, l'esame anticipato eventualmente sostenuto sarà considerato quale esame in sovrannumero, ai sensi del successivo comma 7.
7. Gli Allievi possono prevedere corsi interni in sovrannumero, mutuandoli anche da altre Classi, comunicando agli Uffici tale integrazione del proprio piano di studi. Gli esami in sovrannumero non costituiscono l'anticipo di corsi degli anni successivi di cui al comma 6 e concorrono, in caso di superamento dell'esame, come gli altri corsi interni ed i corsi universitari, alla formazione della media.
8. Gli esami in sovrannumero non vengono considerati per la valutazione degli obblighi di cui all'art. 14 tranne che per il calcolo della media. Gli eventuali esami in sovrannumero che siano stati sostenuti dall'Allievo/a non possono essere considerati ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo e dall'art. 14, comma 2, lett. g).
9. Gli Allievi che decidano di utilizzare i programmi di mobilità studentesca, limitatamente all'anno in cui sono coinvolti nei programmi di mobilità, sono esentati dal rispetto degli obblighi relativi ai corsi interni, cui non potranno partecipare. Il premio di studio conferito nell'anno di mobilità viene sospeso.
10. Gli Allievi possono anticipare di un anno le attività seminariali obbligatorie esclusivamente in previsione di programma di mobilità e previa autorizzazione del Coordinatore sentito il Responsabile di Classe. Qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse concretizzarsi il periodo di mobilità prospettato dall'Allievo/a, le attività seminariali non potranno essere considerate come una anticipazione di quelle previste per l'anno accademico successivo.
11. Gli Allievi che utilizzano i programmi di mobilità devono recuperare i corsi interni e le attività seminariali certificate, qualora non siano stati anticipati, entro la fine dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il programma di mobilità. Gli Allievi che recuperano, con le modalità sopra descritte, i corsi interni non svolti durante il periodo di mobilità studentesca, hanno diritto a recuperare il premio di studio sospeso di cui non hanno beneficiato durante il periodo di mobilità.
12. I corsi possono essere impartiti in lingua inglese.

Art. 18 – Passaggio d'anno

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai Corsi ordinari dell'Istituto gli Allievi devono aver superato entro il 31 dicembre tutti gli esami dei corsi interni previsti dall'Istituto e aver

sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l'Università oppure conseguito almeno 60 CFU; per l'ammissione al ciclo di studi biennali di secondo livello (quarto anno) di cui al precedente art. 8, gli Allievi dovranno aver ottenuto la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 ottobre. Tale termine potrà essere esteso al 31 dicembre per casi gravi e motivati e previa approvazione del Consiglio didattico.

2. Gli Allievi vengono ammessi in via provvisoria all'anno successivo e, dopo la sessione invernale, l'Istituto verifica che gli obblighi previsti dal precedente art. 14 siano rispettati e perfeziona il passaggio d'anno degli Allievi.

3. I diplomandi del percorso di studi triennale vengono ammessi in via provvisoria all'anno successivo (e quindi al ciclo di studi biennali di secondo livello) ed il passaggio d'anno si perfeziona solo una volta adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 14, comma 2, lett. e).

4. Gli Allievi che, alla fine del terzo anno, si iscrivano ad un corso di laurea magistrale afferente ad una Classe accademica diversa da quella del triennio, faranno parte della Classe cui afferisce il corso di laurea magistrale.

5. Gli Allievi che, al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale e del passaggio al quarto anno dei Corsi ordinari, debbano recuperare dei debiti formativi, accederanno al quinto anno dei Corsi ordinari se durante il quarto anno avranno adempiuto tutti gli obblighi previsti dall'Istituto e sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l'Università oppure conseguito almeno 60 CFU entro la sessione invernale.

Art. 19 – Ammissione sotto condizione

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 43, comma 6, dello Statuto, in casi eccezionali, qualora non siano adempiuti gli obblighi di cui al precedente art. 14, comma 2, lett. a), b), c), d), i), per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e dietro presentazione di adeguata documentazione, un/a Allievo/a può richiedere l'ammissione sotto condizione all'anno successivo.

2. Il Coordinatore, dopo una prima valutazione della fondatezza della richiesta, propone al Senato Accademico la richiesta dell'Allievo/a.

3. Il Senato Accademico, valutate le gravi motivazioni, può ammettere sotto condizione l'Allievo/a all'anno successivo. In tal caso, l'Allievo/a dovrà adempiere, inderogabilmente entro la fine dell'anno accademico cui è stato ammesso sotto condizione, agli obblighi accademici ed interni previsti per il suo anno. In caso contrario l'Allievo/a decade.

4. Gli Allievi ammessi sotto condizione non beneficiano del premio di studio previsto per il loro anno ma avranno diritto a recuperarlo se, previo parere positivo del Senato Accademico, durante l'anno in cui sono sotto condizione adempiranno a tutti gli obblighi previsti dallo IUSS, inclusi quelli relativi al recupero delle inadempienze dell'anno precedente.

5. Gli Allievi possono essere ammessi sotto condizione solo per una volta in tutta la carriera interna presso l'Istituto.

Titolo VI
Tesi ed esami finali

Art. 20 – Tesi finali: tipologia

1. Al termine del proprio ciclo di studio gli Allievi devono predisporre una tesi finale. Il lavoro deve essere sufficientemente diversificato e originale rispetto a quello svolto per la redazione della tesi di laurea conseguito presso l'Università di appartenenza.
2. Le tesi finali possono essere triennali, biennali e di licenza a seconda del ciclo di studi del diplomando. In particolare:
 - la *tesi finale di licenza triennale* è necessaria per il conseguimento del diploma triennale di primo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo triennale dei Corsi ordinari;
 - la *tesi finale di licenza biennale* è necessaria per il conseguimento del diploma biennale di secondo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo biennale dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale e non sono in possesso del diploma di primo livello;
 - la *tesi finale di licenza* è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico oppure dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi ciclo di studio biennale di secondo livello (quarto e quinto anno) dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale e sono in possesso del diploma triennale di primo livello.
3. La tesi finale può essere redatta in lingua inglese.

Art. 21 – Regole per la predisposizione delle tesi finali

1. Per ogni tesi finale di qualsiasi tipo è previsto un relatore indicato dal diplomando, che deve essere un docente universitario o dello IUSS. Il relatore può essere il docente che ha seguito la tesi di laurea o un qualsiasi altro docente universitario ovvero una figura di spicco nell'ambito disciplinare prescelto.
2. Il diplomando ed il relatore individuano il titolo provvisorio della tesi. Entro il termine previsto dalle linee guida operative predisposte dagli Uffici, che comunque deve essere almeno due mesi prima della data di discussione della tesi, il diplomando deve comunicare agli Uffici, secondo la modulistica prevista, il nome del relatore ed il titolo provvisorio della tesi.
3. Il Responsabile di Classe valuta il titolo e attribuisce il titolo definitivo entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nomina altresì un correlatore interno tra i docenti ed i ricercatori IUSS. Solo in casi opportunamente motivati e con l'approvazione del Responsabile di Classe, il correlatore può essere proposto dall'Allievo/a tra docenti non appartenenti allo IUSS.

4. Il relatore:

- a. verifica l'originalità del lavoro di tesi finale rispetto alla tesi di laurea (anche consultandosi con il correlatore);
- b. segue l'Allievo/a nel lavoro di ricerca e redazione;
- c. presenta la tesi del diplomando il giorno della discussione, a cui è presente anche il correlatore;
- d. decide se la tesi è matura per la presentazione alla discussione finale e determina la sessione utile.

5. Entro il termine previsto dalla linee guida operative, di norma pari a quindici giorni prima della seduta di diploma, gli Allievi consegnano agli Uffici amministrativi dei Corsi ordinari la domanda di diploma redatta secondo la modulistica prevista e una copia della tesi. La tesi deve riportare come prima pagina interna lo stesso frontespizio debitamente firmato in originale dal relatore e correlatore.

6. Le tesi devono rispettare prescrizioni previste dalle linee guida operative comunicate dagli Uffici con apposito avviso e/o pubblicate sul sito.

Art. 22 – Esami finali

1. Una volta conseguita la laurea triennale e/o la laurea magistrale, gli Allievi sostengono l'esame finale che consiste nella discussione pubblica davanti a una Commissione della tesi finale.

2. L'Istituto prevede tre sedute di diploma durante l'anno per i diversi tipi di diploma secondo il calendario predisposto ogni anno dagli Uffici. Indicativamente le discussioni avverranno nei mesi di ottobre, febbraio e maggio.

3. In casi eccezionali, per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e dietro presentazione di adeguata documentazione, un/a Allievo/a può richiedere una proroga alla prima seduta di diploma dell'anno successivo. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida operative ed il Consiglio didattico, su proposta del Coordinatore, decide circa la concessione della proroga. La proroga può essere concessa soltanto una volta.

4. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio didattico ed è composta da almeno tre membri, di cui almeno due scelti fra professori e ricercatori dell'Istituto.

5. La discussione della tesi finale viene valutata dalla Commissione attraverso un giudizio, che viene associato al diploma.

Art. 23 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo dell'Istituto.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento didattico dei Corsi Ordinari emanato con Decreto del Direttore n. 30 del 9 maggio 2006 e, per quanto incompatibili, le disposizioni previste in materia dal Regolamento didattico dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia emanato con Decreto del Direttore n. 34 dell'8 giugno 2006.